

STATUTO ASSOCIAZIONE "EIDOV APS"

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

- 1.1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione "EIDOV".
- 1.2 L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta al RUNTS, assumendo così la denominazione "EIDOV APS". La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni ai sensi del Codice del Terzo settore.
- 1.3 L'Associazione ha sede legale in Reggio Calabria (RC);
- 1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
- 2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
 - 2.3.1 interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - 2.3.2 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 2.3.3 interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - 2.3.4 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - 2.3.5 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - 2.3.6 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - 2.3.7 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - 2.3.8 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - 2.3.9 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - 2.3.10 riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 2.4 L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, potrà partecipare a bandi pubblici e privati di livello locale, regionale, nazionale e comunitario, nonché accedere a misure di finanziamento agevolato, contributi e fondi specifici destinati agli Enti del Terzo Settore, al fine di sostenere e sviluppare le proprie attività. Potrà inoltre aderire a reti, partenariati e collaborazioni con soggetti pubblici o privati per la co-progettazione e la co-gestione di interventi di interesse generale coerenti con i propri scopi.
- 2.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Le attività diverse sono esercitate nei limiti previsti dal decreto ministeriale attuativo dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

- 2.6 Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 2.7 L'associazione potrà svolgere le proprie attività anche a favore di non soci, nel rispetto dell'art. 5 e dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017, purché tali attività restino prevalentemente rivolte agli associati e ai loro familiari. La partecipazione dei non soci dovrà sempre risultare coerente con le finalità istituzionali dell'associazione e avvenire in modalità non lucrativa, con eventuali contributi finalizzati alla copertura dei costi diretti dell'attività.
- 2.8 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.9 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017.
- 2.10 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
- 2.11 Il Consiglio direttivo stabilisce, con proprio regolamento, le modalità e i limiti degli eventuali rimborsi delle spese documentate da rimborsare ai Volontari che non possono riceverne in maniera forfettaria. Tutte le spese sostenute devono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
- 2.12 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

- 3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 3.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
- 3.2.1 quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - 3.2.2 contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
 - 3.2.3 sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - 3.2.4 proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 3.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, o di morte, recesso, o esclusione del socio, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
- 3.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 3.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
- 4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 4.4 Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 4.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
- 4.6.1 il diritto a partecipare alle attività associative;
 - 4.6.2 il diritto di voto in Assemblea;
 - 4.6.3 il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

- 4.6.4 il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
- 4.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
- 4.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
- 4.10 I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali e sono rappresentati in assemblea dai genitori o tutori per ogni deliberazione associativa.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
- 5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
- 5.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 29 aprile di ogni anno.
- 5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
- 5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 6.1 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
- 7.2 Sono organi dell'Associazione:
- 7.2.1 l'Assemblea;
- 7.2.2 il Presidente;
- 7.2.3 il Consiglio Direttivo;
- 7.2.4 l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
- 7.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

ART. 8

ASSEMBLEA

- 8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 8.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 8.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
- 8.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

- 8.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 8.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
- 8.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 8.10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
- 8.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 8.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 8.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
- 8.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca digitale, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, purché si possa documentare l'avvenuta ricezione da parte del socio. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 8.15 L'Assemblea ordinaria:
- 8.15.1 nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- 8.15.2 approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- 8.15.3 determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- 8.15.4 nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- 8.15.5 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8.15.6 individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- 8.15.7 delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 8.16 L'Assemblea straordinaria:
- 8.16.1 delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- 8.16.2 delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- 8.16.3 delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 9 PRESIDENTE

- 9.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ne sovrintende al funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, cura i rapporti esterni nei confronti di terzi ed in giudizio.
- 9.2 Il Presidente viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
- 9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 9.4 Firma il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.
- 9.5 In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento.
- 9.6 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 9.7 In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solamente per svolgere l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva che deve svolgersi entro trenta giorni.
- 9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

- 10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

- 10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D. Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
- 10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
- 10.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 10.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 10.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- 10.8.1 la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - 10.8.2 la fissazione delle quote associative;
 - 10.8.3 le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - 10.8.4 le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - 10.8.5 le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - 10.8.6 la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - 10.8.7 l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - 10.8.8 l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - 10.8.9 la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - 10.8.10 le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - 10.8.11 ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
 - 10.8.12 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
 - 10.8.13 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

- 11.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9, comma 4, del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- 11.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9, comma 4, del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 12

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 12.1 Il Consiglio Direttivo decade:
- 12.1.1 per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - 12.1.2 per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - 12.1.3 per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 12.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 12.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- 12.3.1 per dimissioni;
 - 12.3.2 per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

12.3.3 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.4 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 13 PRESIDENTE ONORARIO

13.1 L'Assemblea può eleggere il Presidente Onorario dell'Associazione per meriti ottenuti a favore dell'Associazione. Il Presidente Onorario può svolgere incarichi di rappresentanza anche con Enti Pubblici e altri Organismi su indicazione espressa del Consiglio Direttivo.

ART. 14 SEZIONE GIOVANI

14.1 Può essere costituita la Sezione Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva, finalizzata anche alla promozione dell'educazione civica, ambientale e digitale.

14.2 Possono essere iscritti alla Sezione Giovani gli associati di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 18 non compiuti che partecipano tramite i genitori o tutori. La disciplina è rimessa ad un regolamento del Consiglio direttivo.

14.3 I componenti votano per il tramite dei rispettivi titolari della responsabilità genitoriale.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

15.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

15.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

15.3.1 potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

15.3.2 in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

15.3.3 dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

15.3.4 dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

15.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

15.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

15.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

15.7 L'Associazione, ove tenuta, redige e pubblica il bilancio sociale anche in formato accessibile, promuovendone la diffusione tra i soci e i destinatari delle attività.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo di norma monocratico, salvo diversa delibera assembleare, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

16.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

16.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

16.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART. 17 CONVENZIONI

17.1 Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ

18.1 L'Associazione si impegna a rispettare i principi di trasparenza e accesso alle informazioni ai sensi della Legge 104/2024, pubblicando bilanci, relazioni e ogni informazione richiesta dalla normativa vigente, anche attraverso il proprio sito web o altri mezzi accessibili.

ART. 19 SCIOGLIMENTO

19.1 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

19.2 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

19.3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, in merito all'interpretazione, esecuzione o validità del presente Statuto, nonché delle delibere adottate dagli organi associativi, e che non sia di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria ordinaria, sarà devoluta ad un collegio arbitrale rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

20.2 Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti contendenti e il terzo, con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due; in mancanza di accordo entro trenta giorni, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, su istanza della parte più diligente.

20.3 Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, con le garanzie del contraddittorio, e la loro decisione (lodo) avrà valore di sentenza tra le parti, ai sensi dell'articolo 825 del Codice di procedura civile.

20.4 È esclusa la competenza arbitrale per le controversie riguardanti diritti indisponibili o comunque non compromettibili in arbitri per legge.

ART. 21 NORME APPLICABILI

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

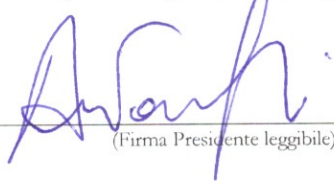
Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Reggio Calabria, li 23/01/2026

ANTONIO EVOLI

(Nome e Cognome Presidente leggibili)



(Firma Presidente leggibile)

MAILA IEO

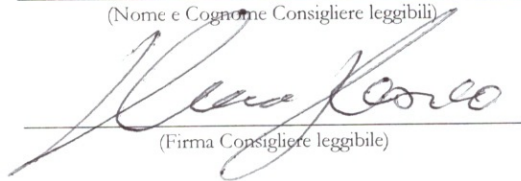
(Nome e Cognome Segretario leggibili)



(Firma Segretario leggibile)

ROCCO RORICO

(Nome e Cognome Consigliere leggibili)



(Firma Consigliere leggibile)

PASSO UNTERPOLI

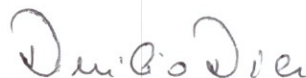
(Nome e Cognome Socio Fondatore leggibili)



(Firma Socio Fondatore leggibile)

DUILIO DIENI

(Nome e Cognome Socio Fondatore leggibili)



(Firma Socio Fondatore leggibile)

AMICOR TALCOMO

(Nome e Cognome Socio Fondatore leggibili)



(Firma Socio Fondatore leggibile)

FRANCESCO STRIPOLI

(Nome e Cognome Socio Fondatore leggibili)



(Firma Socio Fondatore leggibile)

